

Allegato A alla Determinazione n° 155 del 15/09/2014

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO  
A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO**

Premesso che con Determinazione n. 112 del 3 Giugno 2014 – esecutiva ai sensi di legge – è stato concesso al dipendente Paolo Sottani – Collaboratore Amministrativo Esperto cat. DS. – il rapporto di lavoro a tempo parziale con scadenza il 30 Settembre 2014;

Visto il CCNL Comparto Sanità del 7 Aprile 1999 agli articoli 23, 24 e 25 e loro integrazioni riportate agli articoli 34 e 35 del CCNL integrativo 98/01 in materia di lavoro part-time;

Vista la normativa in materia di lavoro part time D.L. n. 112/2008 e Legge 183 del 04/11/2010;

In questo giorno \_\_\_\_\_ presso la sede legale dell'A.S.P. Firenze Montedomini, via Malcontenti, 6 in Firenze

**TRA**

la Dott.ssa Marta Meoni, nata il 03/06/1955, in qualità di Direttore Generale di ASP Firenze Montedomini, - C.F.: 80001110487 - P. IVA: 80001110487;

**E**

il Rag. Paolo Sottani nato il 21/08/1963, successivamente per brevità chiamato dipendente,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1) L'A.S.P. Firenze Montedomini autorizza il Rag. PAOLO SOTTANI - dipendente dell'ente nel profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CAT. DS – alla proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale, nella misura del 30% - 11,80 ore settimanali - della prestazione di tempo pieno a decorrere dal 01/10/2014 fino al 30/11/2014, da rivedere secondo necessità;

2) La tipologia di tempo parziale di cui al presente contratto viene determinata con articolazione della prestazione oraria su tutti i giorni feriali della settimana (TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE) concordata settimanalmente con la direzione;

3) Il dipendente ha diritto ad un numero di giorni ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno;



# Montedomini

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

4) In conseguenza al mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente contratto, il dipendente, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000;

5) Il trattamento economico spettante al dipendente è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento allo stipendio tabellare, alle indennità e alle competenze per salario accessorio se dovute, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

6) Tutti gli elementi ed istituti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono regolati dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di volta in volta vigente e recepito e reso esecutivo nell'Ente nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

7) Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro individuale subordinato e a tempo parziale, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

8) Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella (sub n. 25) allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, dall'obbligo di registrazione e della relativa imposta, ai sensi degli artt. 7 e 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**

\_\_\_\_\_

**IL DIPENDENTE**

\_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE E FORMAZIONE**  
**La Responsabile**

\_\_\_\_\_